

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

( N. 1888-B  
Documento N. 98 )

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1962 (V. Stampato n. 2925)*

*modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 giugno 1962*

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1962 (V. Stampato n. 2925-B)*

**sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 5 agosto 1962 v. Doc. 98)**

*modificato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 1962  
(V. Doc. XII, n. 4)*

**d'iniziativa dei deputati BETTIOL, BARBI Paolo e BERRY**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 ottobre 1962*

---

Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni  
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali . . . . .	N.	9
Sostituti avvocati generali . . . . .	»	67
Vice avvocati . . . . .	»	68
Sostituti avvocati . . . . .	»	71

## Art. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

## Art. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.